



COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

Bruxelles, 10.7.2009
COM(2009) 352 definitivo

2009/0093 (ACC)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

concernente l'attuazione dell'accordo sotto forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e il Brasile ai sensi dell'articolo XXIV, paragrafo 6, del GATT 1994, che modifica e completa l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune

RELAZIONE

1. È fatto riferimento alla decisione XXXX del Consiglio, relativa alla conclusione di un accordo con il Brasile a seguito di negoziati condotti ai sensi dell'articolo XXIV, paragrafo 6, e dell'articolo XXVIII del GATT 1994.
2. La presente proposta di regolamento del Consiglio attua l'accordo sottoscritto dalla Comunità.

Proposta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

concernente l'attuazione dell'accordo sotto forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e il Brasile ai sensi dell'articolo XXIV, paragrafo 6, del GATT 1994, che modifica e completa l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 133,

vista la proposta della Commissione¹,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CEE) n. 2658/87² del Consiglio ha istituito una nomenclatura delle merci (di seguito: "nomenclatura combinata") e ha fissato i dazi convenzionali della tariffa doganale comune.
- (2) Con decisione XX/XXX/CE, del [giorno, mese] 2009 relativa alla conclusione di un accordo sotto forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e il Brasile, il Consiglio ha approvato, a nome della Comunità, l'accordo sopra menzionato al fine di concludere i negoziati avviati ai sensi dell'articolo XXIV, paragrafo 6, del GATT 1994.
- (3) Conformemente all'articolo 153, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli³, le raffinerie a tempo pieno nella Comunità godono di un accesso privilegiato allo zucchero destinato alla raffinazione durante i primi 3 mesi della campagna di commercializzazione 2009/2010, cioè dal 1° ottobre al 31 dicembre 2009. Ove il presente regolamento fosse applicato in data posteriore al 1° ottobre 2009 e al fine di rispettare le priorità delle raffinerie a tempo pieno nella campagna di commercializzazione 2009/2010, l'inizio del periodo di 3 mesi deve essere posticipato al primo giorno d'applicazione del presente regolamento.
- (4) Occorre perciò modificare e integrare conformemente il regolamento (CEE) n. 2658/87,

¹ GU C [...] del [...], pag. [...].

² GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1.

³ GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nell'allegato 7 della sezione III della terza parte dell'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 ("Contingenti tariffari OMC che le competenti autorità comunitarie devono aprire") i contingenti con i numeri d'ordine 10, 14, 28, 31, 101 e 103 sono sostituiti dai contingenti con gli stessi numeri d'ordine figuranti in allegato al presente regolamento.

Articolo 2

In deroga all'articolo 153, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, per i contingenti con i numeri d'ordine 101 e 103 di cui all'allegato al presente regolamento, il periodo di tre mesi per la campagna di commercializzazione 2009/2010 inizia dal 1° ottobre 2009, oppure dal primo giorno di applicazione del presente regolamento, se in data posteriore.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sulla *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

La Commissione pubblica un avviso sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, serie C, con l'indicazione della data della lettera firmata dal Brasile menzionata nell'accordo sotto forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e il Brasile conformemente all'articolo XXIV, paragrafo 6, del GATT 1994. Il presente regolamento si applica due mesi dopo la data di tale lettera.

Pertanto, qualora le modalità adottate dalla Commissione in merito all'attuazione dei contingenti tariffari di cui all'articolo 1 del presente regolamento siano pubblicate sulla Gazzetta ufficiale prima della data di applicazione menzionata al secondo paragrafo del presente articolo, il regolamento è d'applicazione dal giorno successivo alla pubblicazione.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il [...]

Per il Consiglio
Il Presidente
[...]

ALLEGATO

Fatte salve le regole d'interpretazione della nomenclatura combinata, il testo della designazione delle merci ha soltanto valore indicativo, mentre il regime è determinato, nel quadro del presente allegato, dalle voci NC esistenti al momento dell'adozione del presente regolamento. Laddove vengono indicati codici NC "ex", le concessioni sono determinate dall'applicazione combinata del codice NC e della corrispondente descrizione.

Nell'allegato 7 della sezione III della terza parte dell'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 ("Contingenti tariffari OMC che le competenti autorità comunitarie devono aprire") i contingenti con i numeri d'ordine 10, 14, 28, 31, 101 e 103 sono sostituiti dai seguenti:

Numero d'ordine	Codice NC	Designazione	Contingente (quantità)	Aliquota del dazio (%)	Altri termini e condizioni
1	2	3	4	5	6
10	0201 3000, 0202 3090, 0206 1095, 0206 2991	Carni bovine disossate di alta qualità, fresche, refrigerate o congelate, rispondenti alla seguente definizione: "Tagli selezionati di carne bovina ottenuti da manzi o giovenche alimentati a partire dallo svezzamento esclusivamente al pascolo. Le carcasse sono classificate nella categoria "B" con spessore di grasso "2" o "3", secondo la classificazione ufficiale delle carcasse bovine stabilita in Brasile dal ministero dell'Agricoltura, dell'allevamento e dell'approvvigionamento (Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento)".	10 000 t	20	Paese fornitore: Brasile
14	0202 2030 0202 3010	Busti e quarti anteriori di bovini, congelati Quarti anteriori, interi o tagliati al massimo in cinque pezzi, ogni quarto anteriore presentato in un unico blocco di congelazione; quarti detti "compensati" presentati in due blocchi di congelazione contenenti, l'uno, il quarto anteriore	63.703 t (peso non disossato)	20 (*) 20 + 994,5 €/1000 kg/net (**) 20 (*) 20 + 1 554,3 €/1000 kg/net (**)	Carni destinate alla trasformazione (* Per carni destinate alla fabbricazione di conserve non contenenti componenti caratteristiche diverse dalla carne bovina e

		<p>intero o tagliato al massimo in cinque pezzi e, l'altro, il quarto posteriore, escluso il filetto, in un unico pezzo</p> <p>Tagli di quarti anteriori e di punta di petto detti "crop", "chuck and blade" e "brisket"</p>			dalla gelatina
	0202 3050	Altri		<p>20 (*)</p> <p>20 + 1554,3 €/1000 kg/net (**)</p>	<p>(**) Per carni destinate all'industria di trasformazione per la fabbricazione di prodotti diversi dalle conserve di cui al punto precedente</p> <p>La quantità, conformemente alle disposizioni comunitarie, può essere convertita in equivalente di carne di "alta qualità"</p>
	0202 3090	Pezzi detti "onglets" e "hampes" congelati		<p>20 (*)</p> <p>20 + 2 138,4€/1000 kg/net (**)</p>	
	0206 2991			<p>20 (*)</p> <p>20 + 2 138,4 €/1000 kg/net (**)</p>	
28	0207 1410 0207 1450 0207 1470	<p>Pezzi disossati di galli e galline "pollame domestico", congelati</p> <p>disossati</p> <p>petti e loro pezzi</p> <p>Altri</p>	18.000 t	0	<p>Ripartizione tra i paesi fornitori:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Brasile 9 600 t - Thailandia 5 100 t - Altri 3 300 t
31		Pezzi di tacchino, congelati	7.485 t	0	Ripartizione tra i paesi fornitori:

	0207 2710	disossati			- Brasile 4.300 t - Altri 3.185 t
	0207 2720	Metà o quarti Altri			
	0207 2780				
103	1701 1110	Zuccheri di canna greggi destinati ad essere raffinati	310.124 t	9,8€/100 kg/net (*)	(*) Questa aliquota si applica allo zucchero greggio con una resa del 92% Assegnazione al Brasile
101	1701 1110	Zuccheri di canna greggi destinati ad essere raffinati	336.876 t	9,8€/100 kg/net (*)	(*) Questa aliquota si applica allo zucchero greggio con una resa del 92% Cfr. altresì la nota complementare 2 del capitolo 17

SCHEMA FINANZIARIA PER PROPOSTE DI ATTI AVENTI UN'INCIDENZA DI BILANCIO LIMITATA ESCLUSIVAMENTE ALLE ENTRATE

1. DENOMINAZIONE DELLA PROPOSTA:

Proposta di regolamento del Consiglio concernente l'attuazione dell'accordo tra la Comunità europea e il Brasile ai fini di un adeguamento compensativo ai sensi dell'articolo XXIV, paragrafo 6, del GATT 1994.

2. LINEE DI BILANCIO:

Capitolo e articolo: Capitolo 10 – Diritti agricoli

Importo iscritto a bilancio per l'esercizio considerato: 1 403,5 mio €

3. INCIDENZA FINANZIARIA

Nessuna.

La proposta, priva di incidenza finanziaria sulle spese, ha la seguente incidenza finanziaria sulle entrate:

(milioni di euro al primo decimale)

<u>Linea di bilancio</u>	Entrate ⁴	Periodo di 12 mesi, a decorrere dal gg/mm/aaaa	Anno 2009
Articolo 100	Incidenza sulle risorse proprie	[...]	- 42,5
Articolo ...	Incidenza sulle risorse proprie	[...]	[...]

Situazione a seguito dell'azione					
	Anno 2010	[n+2]	[n+3]	[n+4]	[n+5]

⁴ Per quanto riguarda le risorse proprie tradizionali (dazi agricoli, contributi zucchero, dazi doganali), gli importi indicati devono essere al netto del 25 % delle spese di riscossione.

Articolo 100	-127,4				
Articolo ...					

4. MISURE ANTIFRODE

5. ALTRE OSSERVAZIONI